

**AVVISO - Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2026 - Proroga degli stati di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi: (i) dal 12 al 14 febbraio 2025 in diversi comuni delle province di Grosseto, di Livorno, di Lucca e di Pistoia; (ii) dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato.**

Informiamo la clientela che con Delibere del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2026 – pubblicate sul sito del Dipartimento della Protezione Civile<sup>1</sup> e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – è stata disposta per ulteriori dodici mesi la proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi i) dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia; (ii) dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato.

Pertanto, risultano prorogate le misure di sospensione dal pagamento delle rate connesse alla durata dello stato di emergenza previste dalle Delibere del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025<sup>2</sup>, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2025 e richieste ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.140 del 2 maggio 2025<sup>3</sup>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2025.

In particolare, l'art. 11 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da

---

<sup>1</sup> <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/delibera-cdm-3-aprile-2026-eventi-meteo-regione-toscana-12-14-febbraio-2025/>  
<https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/delibera-cdm-3-aprile-2026-eventi-meteo-toscana-14-marzo-2025/>

<sup>2</sup> <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/delibera-cdm-del-9-aprile-2025-eventi-meteo-toscana-dal-12-al-14-febbraio-2025/>  
<https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/delibera-cdm-del-9-aprile-2025-eventi-meteo-toscana-dal-14-marzo-2025-0/>

<sup>3</sup> <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1140-del-2-maggio-2025/#:~:text=Ocdpc%20n.-,1140%20del%20%20maggio%202025%20%2D%20Primi%20interventi%20urgenti%20di%20protezione,nell'Elba%2C%20di%20Marciana%2C>

autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno la facoltà di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, presentando un'autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii., non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Gli interessati sono invitati a prendere contatto con la propria filiale al fine di sottoscrivere la richiesta.

Si informa, pertanto, che per i Clienti già ammessi a fruire, alla data di entrata in vigore delle sopra citate Delibere, della predetta misura di sospensione, il termine risulta prorogato di ulteriori dodici mesi con sospensione automatica del pagamento delle rate, ad esclusione delle ipotesi di rinuncia espressa da parte dei Clienti beneficiari o di intervenuta agibilità dell'immobile danneggiato. In predetti casi, il Cliente dovrà far pervenire apposita comunicazione al soggetto finanziatore o prendendo contatti con la Filiale di riferimento.

A seguito dell'intervenuta proroga automatica della sospensione del pagamento delle rate, il Banco provvederà ad inviare alla clientela interessata il nuovo piano di ammortamento.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

#### **Modalità di applicazione**

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

#### **Costi ed effetti della sospensione**

La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. In caso di sospensione totale, gli interessi calcolati sul residuo debito in conto capitale nel periodo di sospensione saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che

la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno). In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

### **Esempio**

---

Mutuo erogato il 28/06/2017  
Importo mutuo: 100.000,00 Euro  
Tasso nominale annuo fisso: 1,30 %  
Durata : 10 anni – scadenza 10/06/2027  
Numero rate di rimborso: 120  
Periodicità : rata mensile  
Importo rata comprensiva di interessi e di capitale : 892,94 Euro  
Scadenza prima rata sospesa : 10/05/2026  
Durata sospensione : 12 mesi  
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione : 12.350,85 Euro  
Importo rata periodo di sospensione : 16,88 Euro  
Importo rata post sospensione ( scadenza 10/05/2027) 892,94 Euro  
Scadenza finale mutuo : 10/06/2028

**Data di pubblicazione 06/05/2026**